



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2878 di data 14 settembre 2020

Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7.

Autorizzazione alla sistemazione di un ambito interessato da uno smottamento con modesto intervento di modifica sulla pista da sci da discesa n. 11/2/9 denominata "ORSA MAGGIORE", nella skiarea del Ciampac in Comune di San Giovanni di Fassa - Sèn Jan.

La riunione viene svolta in modalità telematica attraverso una videoconferenza e la presenza dei partecipanti è accertata dal segretario tramite appello.

Sono presenti:

- Sergio BETTOTTI	Presidente
- Silvio DALMASO	componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci
- Luca MALESANI	componente supplente Servizio foreste e fauna
- Matteo MERZLIAK	componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio
- Claudio PALLAORO	componente supplente APPA – Settore qualità ambientale
- Sergio BENIGNI	componente supplente Servizio prevenzione rischi
- Paola VISINTAINER	componente supplente Servizio geologico
- Ruggero VALENTINOTTI	componente supplente Servizio bacini montani
- Elisabetta ROMAGNONI	componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette
- Ermanno BERTUZZI	componente supplente Servizio gestione risorse idriche ed energetiche

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio impianti a fune e piste da sci, e Daniele Bassan del Servizio sviluppo sostenibile e aree protette.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

Vista la domanda pervenuta in data 31 agosto 2020, con la quale la società Funivie Ciampac e Contrin S.p.A., con sede a Canazei, Strèda de Pareda, 67, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione alla sistemazione di un ambito interessato da uno smottamento con modesto intervento di modifica sulla pista da sci da discesa n. 11/2/9 denominata "ORSA MAGGIORE", nella skiarea Ciampac in Comune di San Giovanni di Fassa - Sèn Jan.

Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti, a firma Alessandro Rizzi, datati agosto 2020.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede il ripristino di una rampa approssimativamente a quota 2140m s.l.m. interessata da un modesto smottamento mediante la posa di una scogliera posata secondo due corsi con un'altezza di circa 3 m. Il materiale necessario viene recuperato scavando circa 70 cm di materiale dalla rampa in sinistra orografica per una lunghezza di circa 40 m, in quanto il materiale originariamente frenato era stato rimosso per permettere la fruizione della strada e pertanto non è disponibile.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020;
- ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare la società Funivie Ciampac e Contrin S.p.A., con sede a Canazei, Strèda de Pareda, 67, alla sistemazione di un ambito interessato da uno smottamento con modesto intervento di modifica sulla pista da sci da discesa n. 11/2/9 denominata "ORSA MAGGIORE", nella skiarea Ciampac in Comune di San Giovanni di Fassa - Sèn Jan, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni tecnico-operative:
 - la rampa di monte che risulta eccessivamente ripida, anche ai fini del ripristino del cotico erboso, dovrà essere opportunamente addolcita;
 - dovrà essere prestata particolare attenzione e cura nella realizzazione dei raccordi della zona interessata dagli interventi con il terreno circostante;
 - tutte le superfici dissodate o comunque denudate a causa della realizzazione delle opere nonché di eventuali aree di deposito, dovranno essere sottoposte ad accurato rinverdimento, con tempestività ed efficacia, mediante reimpiego della cotica erbosa precedentemente asportata ed accantonata e mediante semina di adatto miscuglio foraggiero, fino alla costituzione di un efficiente cotico erboso;

- l'acqua di scorrimento superficiale proveniente dal pendio sovrastante l'area degli interventi, dovrà essere deviata prima di essere condotta alla canaletta di smaltimento;
3. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
 4. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione forestale; quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
 5. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
 6. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto sia inviato al Servizio Foreste e fauna per il controllo di competenza;
 7. di rendere noto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento, è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mitterpergher -

f.to IL PRESIDENTE
- dott. Sergio Bettotti -

GM/fr